

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE GENITORI DI RONCADELLE"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione e utilità sociale e solidarietà familiare denominata "*Associazione Genitori di Roncadelle*" (di seguito: Associazione).
2. L'attività dell'Associazione può svolgersi presso l'Istituto Comprensivo di Roncadelle, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, o in luoghi diversi dalla sede scolastica.
3. La sede dell'Associazione è in Roncadelle.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione ha come finalità il pieno benessere di tutti i bambini, i ragazzi e dell'intera comunità scolastica di Roncadelle e del territorio in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione. Essa è apartitica, autonoma, pluralista e non ha scopo di lucro. Svolge mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, attività di promozione e utilità sociale, nonché di solidarietà tra famiglie.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Si propone di contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori etc.) promovendo a tal fine la costituzione di gruppi di lavoro in funzione delle necessità e dei bisogni della comunità scolastica e del territorio.
4. I gruppi di genitori volontari operano, nel pieno rispetto delle prerogative del Dirigente scolastico, del Corpo insegnante, degli organi collegiali e degli enti locali, nelle seguenti aree:
 - a. sostegno alla risoluzione delle situazioni di disagio legato alla vita scolastica in generale, facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi particolari e formulando eventuali richieste o proposte da sottoporre al Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico;
 - b. sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile, alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, educazione alimentare, all'affettività, promozione di attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna-uomo, contrasto alla dispersione scolastica e ai disagi della condizione giovanile, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
 - c. sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia scolastica (pianificazione dell'offerta formativa - P.O.F., iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, innovazione didattica, attività di orientamento, attuazione del diritto dovere all'istruzione);

d. rapporti col territorio (enti locali, enti pubblici e privati) per analizzare, discutere e proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche scolastiche, educative e familiari;

e. sostegno alla risoluzione dei problemi di natura logistica (manutenzione, sicurezza etc.) attinenti la struttura scolastica;

f. Tutela dei diritti inviolabili della persona.

5. Svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto e del Dirigente Scolastico, in merito a:

- Piano dell'Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica), (ai sensi del D.P.R. 275/99 art. 3 comma 3);
- Regolamento della scuola;
- Educazione alla salute, educazione ambientale;
- Educazione interculturale;
- Iniziative extra-scolastiche;
- Iniziative di formazione per i genitori;
- Ogni iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio.

Le decisioni, gli orientamenti e le proposte espresse dall'Associazione genitori verranno inoltrate agli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Roncadelle perché ne possano tener conto, anche ai sensi dell'art.3 comma 3 DPR 275/1999.

6. L'Associazione promuove la reciproca comunicazione tra i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali riguardo le esperienze maturate nei Consigli e l'informazione tra tutti i genitori della Scuola.

Per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle proprie finalità propositi, l'Associazione può reperire fondi, beni e servizi.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro, anche non genitori, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Esso deve provvedervi entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell'istanza scritta (modulo di adesione), decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l'eventuale quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci:

Ordinari: genitori che sono in regola con le modalità di iscrizione decise dall'Assemblea;

Benemeriti: coloro che, essendosi distinti per particolare impegno e azioni a favore dell'Associazione, ricevono tale riconoscimento su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione da parte dell'Assemblea;

Onorari: i genitori rappresentanti di classe, interclasse, intersezione ed eletti nel Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo di Roncadelle che aderiscono all'Associazione; lo status di socio onorario spetta per il periodo di permanenza in carica.

Sostenitori sono coloro che, pur non avendo figli che frequentano l'Istituto Comprensivo di Roncadelle, si rendono disponibili a partecipare al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei, fatto salvo il diritto di recesso. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'Assemblea preposta alla nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

3. I soci partecipano volontariamente e gratuitamente allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione Genitori, come disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 5 - (Albo dell'Associazione)

1. I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'associazione le bacheche riservate ai genitori in ogni plesso scolastico.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

3. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

5. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio arbitrale, organo di garanzia interno

all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Hanno durata di due anni e sono rinnovabili.

ART. 8 - (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 9 - (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

2. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nelle bacheche riservate ai genitori in ogni plesso scolastico almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta a tutti i soci iscritti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5. Le eventuali proposte aggiuntive per l'ordine del giorno vengono accolte a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

6. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

7. La partecipazione alle riunioni è sempre aperta a tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Roncadelle, che possono intervenire con diritto di parola, ma non di voto.

8. Alle riunioni dell'Assemblea, se invitati dall'Associazione genitori, possono partecipare il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA dell'Istituto Comprensivo che possono intervenire con diritto di parola, ma non di voto.

9. All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e previo accordo con il Dirigente scolastico, nel caso in cui l'Assemblea si tenga presso la sede dell'Istituto Comprensivo, anche membri esterni all'Istituto Comprensivo come Enti, Associazioni, Autorità amministrative, esperti e rappresentanti delle realtà attive sul territorio.

ART. 10 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità (art. 2);
- discute ed approva la relazione annuale delle attività svolte;
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa l'importo dell'eventuale quota sociale annuale;
- approva eventuali regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'associazione;
- delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

ART. 12 - (Votazioni)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto.
4. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
5. L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
6. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 13 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre a sette membri dell'assemblea, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. Sono

invitati regolarmente a partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo di Roncadelle e un altro genitore designato dal medesimo organo.

2. Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi; in modo straordinario, qualora ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.

3. Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione, in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.

5. I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli aderenti.

6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato:

a. dal Presidente;

b. su richiesta della metà dei membri del Consiglio stesso mediante domanda scritta al Presidente;

7. La convocazione è fatta dal Presidente in forma scritta.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

9. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

10. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio presa a maggioranza di 2/3 dei suoi membri .

11. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

12. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio arbitrale, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

13. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

14. Il consiglio direttivo può dimettersi quando sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Si dovrà indire, entro 15 gg. un'assemblea degli associati.

15. È fatto divieto assoluto ai consiglieri di svolgere qualsiasi atto in nome e/o per conto dell'Associazione, se non approvato dal consiglio direttivo.

ART. 14 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 - (Vice Presidente)

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.

ART. 16 - (Segretario)

1. Il segretario dell'associazione: invia gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo; redige i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo; cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci.

ART. 17 - (Tesoriere)

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 18 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;
- d) da contributi pubblici o privati;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

ART. 19 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - (Clausola compromissoria)

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 21 - (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o ad altra associazione di solidarietà familiare, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.